



Sentenza n. 55/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23527** del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

STUMPO MARIA FRANCESCA, (cod. fisc.:

STMMFR84E71C349I), nata a Castrovillari il 31 maggio 1984 e

residente a Corigliano Calabro (CS), C. da Fontanelle n. 54, rap-

presentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi (cod. fisc.: LGH-

RRT56D16C349R), con studio in Castrovillari, Piazza Indipen-

denza n. 6 (indirizzo di posta elettronica certificata: [roberto.la-](mailto:roberto.laghi@avvocraticastrovillari.legalmail.it)

ghi@avvocraticastrovillari.legalmail.it), con domicilio eletto in

Catanzaro, Viale Italia n. 19, presso l'avv. Filomena Berardi (in-

dirizzo di posta elettronica certificata: berardi.filomena@pec.it),

come da procura speciale alle liti conferita in calce alla com-

parsa di costituzione.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica

	udienza dell'8 novembre 2023, la relazione del giudice relatore,	
	Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella per-	
	sona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone,	
	e, per il convenuto, l'avv. Roberto Laghi, che hanno concluso	
	come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con atto di citazione , depositato il 22 maggio 2023, la Pro-	
	cura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione	
	di responsabilità amministrativa nei confronti della signora	
	STUMPO MARIA FRANCESCA , per un presunto danno erariale	
	pari ad euro 57.426,17, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Re-	
	gione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla riva-	
	lutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni, agli in-	
	teressi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e alle	
	spese di giustizia.	
	I.a L'azione di responsabilità muove dalla <u>segnalazione di</u>	
	<u>danno erariale</u> prot. n. 519 del 30 gennaio 2019 con la quale	
	l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura	
	ha rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di	
	contributi comunitari, a valere sul fondo FEARS, da parte della	
	convenuta, per un importo complessivo pari ad euro 60.000,00,	
	di cui euro 2.573,83 già recuperati dall'amministrazione dan-	
	neggiata. In ragione dell'esito della richiesta istruttoria del 16	
	aprile 2019, il P.M. ha rappresentato che l'indebito contestato	
	trae origine dalla lettera di finanziamento prot. n. 0139501 del	
	2	

	5 maggio 2015, con la quale è stato concesso alla convenuta un	
	contributo, pari a complessivi euro 100.000,00, relativo ad un	
	progetto “trascinato” dalla vecchia programmazione del PSR	
	2007-2013 alla nuova programmazione 2014/2020. Il provvedi-	
	mento di concessione del finanziamento è stato restituito dalla	
	convenuta debitamente firmato per accettazione, con prot. n.	
	0161327 del 22 maggio 2015. L’Amministrazione ha, pertanto,	
	autorizzato l’erogazione di un contributo pari a 60.000,00 euro,	
	di cui euro 25.000,00, a seguito di presentazione di domanda di	
	anticipazione, corredata da polizza fideiussoria, ed euro	
	35.000,00, a seguito di presentazione di domanda di paga-	
	mento, a titolo di premio di primo insediamento per la misura	
	112 “Insediamento giovani agricoltori”. Il P.M. ha, inoltre, evi-	
	denziato che la convenuta ha presentato domanda di paga-	
	mento del I SAL a parziale rendicontazione dell’anticipazione	
	percepita e domanda di pagamento del SAL finale che, sottopo-	
	sta a controllo, ha dato esito negativo. Pertanto, l’amministra-	
	zione ha notificato alla convenuta l’avvio del procedimento di	
	revoca del finanziamento cui la convenuta ha contro dedotto. Il	
	riesame del SAL finale ha avuto esito negativo in ragione della	
	difformità degli investimenti fondiari eseguiti al progetto appro-	
	vato, con la conseguente decadenza dell’intero progetto. In par-	
	ticolare, la difformità sarebbe consistita nell’avere rendicontato	
	la spesa per la realizzazione di un pozzo senza le necessarie au-	
	torizzazioni, nell’acquisto di una trattrice diversa da quella	
	3	

	indicata nel progetto presentato, nella rendicontazione di un	
	numero di piante inferiori a quelle riscontrate in sede di sopral-	
	luogo, e, in fase di collaudo, nel mancato riscontro del 50% delle	
	strade poderali rendicontate dalla ditta della convenuta. Per-	
	tanto, con decreto n. 3431/2018, il Dipartimento Agricoltura	
	della Regione Calabria ha revocato il DDS n. 3058 del 9 aprile	
	2015, con recupero del beneficio concesso.	
	I.b L'importo di euro 57.426,17, relativo al danno patrimoniale	
	arrecato all'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in	
	Agricoltura, è stato oggetto di <u>contestazione preliminare di re-</u>	
	<u>sponsabilità</u> , notificata, il 19 gennaio 2023, a mani della madre	
	capace e convivente della convenuta, cui hanno fatto seguito le	
	deduzioni difensive.	
	I.c Secondo il PM contabile, sussistono tutti gli elementi costi-	
	tutivi della responsabilità amministrativa in capo alla conve-	
	nuta, perché le sue difese, spiegate con le deduzioni difensive,	
	non sono apparse sufficienti a superare gli addebiti contestati.	
	Infatti, premessa la giurisdizione della Corte dei conti per paci-	
	fica giurisprudenza al riguardo, sussiste il danno erariale per-	
	ché la convenuta ha percepito indebitamente contributi ru-	
	rali, a carico del fono FEARS , per violazione delle prescrizioni	
	del bando di gara funzionali all'ottenimento ed al mantenimento	
	dei contributi, perché ha eseguito lavori ed acquisti diversi da	
	quelli contemplati nel progetto ammesso a finanziamento, con	
	evidente sviamento dalla finalità pubblica perseguita. Tale	
	4	

	condotta illecita appare causalmente collegata al danno era-	
	riale contestato e connotata da dolo , inteso come volontaria	
	inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore,	
	consistenti nella realizzazione dell'opera finanziata funzionale	
	ed in ottemperanza agli obblighi assunti, nonché della corretta	
	rendicontazione del progetto finanziato. Il P.M. afferma, infatti,	
	che il percettore di pubbliche sovvenzioni è a conoscenza dei	
	vincoli e degli obblighi posti dal bando di gara, riprodotti nella	
	domanda di aiuto, considerata la sottoscrizione per accettazione	
	del provvedimento di concessione del contributo restituito	
	all'ente erogatore del beneficio; che, pertanto, emerge <i>per tabu-</i>	
	<i>las</i> la piena consapevolezza della mancata realizzazione del pro-	
	getto finanziato e, quindi, la dolosa preordinazione al paga-	
	mento di contributi non dovuti. In via subordinata, il P.M. ha	
	contestato, comunque, la colpa grave , intesa come macrosco-	
	pica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri	
	doveri. Inoltre, il Procuratore regionale, come si è detto, ha rite-	
	nuto insufficienti le difese del convenuto formulate in sede di	
	preliminare contestazione di responsabilità. In quella sede, la	
	convenuta ha, infatti, lamentato la mancata conformità del fatto	
	contestato dalla Procura alla documentazione trasmessa da AR-	
	CEA e, dopo avere ripercorso l'intero iter amministrativo del fi-	
	nanziamento in esame, ha evidenziato di avere presentato	
	istanza per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle acque, di	
	averla ottenuta e di avere anche corrisposto i canoni relativi alle	
	5	

	annualità 2016, 2017 e 2018. Tuttavia, secondo il PM, la con-	
	ferma del provvedimento di revoca totale del beneficio da parte	
	dell'amministrazione regionale rende infondate le argomenta-	
	zioni difensive contenute nelle deduzioni della convenuta. Inol-	
	tre, ha sottolineato, con riguardo all'impugnativa al TAR Cala-	
	bria del provvedimento di revoca, che il giudice amministrativo	
	ha declinato la giurisdizione senza che la convenuta abbia pro-	
	seguito il giudizio davanti al giudice competente, con la conse-	
	guente definitività del provvedimento di revoca del finanzia-	
	mento. Il Procuratore regionale ha affermato, inoltre, che gli in-	
	terventi finanziati dovevano essere realizzati entro 12 mesi	
	dall'accettazione del finanziamento; che, poiché l'accettazione	
	del finanziamento risale al 22 maggio 2015, i lavori dovevano	
	essere ultimati entro il 22 maggio 2016; che alla data di presen-	
	tazione della domanda di pagamento del SAL finale (21 luglio	
	2016) e anche alla data di verifica delle opere finanziate (22 no-	
	vembre 2017) la convenuta non era in possesso della prescritta	
	concessione, considerato che la domanda per ottenerla è stata	
	presentata solo il 10 aprile 2017, a termini scaduti. La carenza	
	del titolo risultava ancora alla data del 21 maggio 2019, nella	
	quale è avvenuto il riesame del provvedimento di revoca. Da qui	
	la responsabilità amministrativa della convenuta.	
	II. Con <u>decreto presidenziale</u> n. 136/2023 del 22 maggio	
	2023, ritualmente notificato alla convenuta, unitamente all'atto	
	di citazione, a mezzo p.e.c., il 23 maggio 2023, nel domicilio	
	6	

	eletto in fase istruttoria presso i difensori, giusta procura rilas-	
	ciata in calce alle deduzioni difensive, è stata fissata l'udienza	
	dell'8 novembre 2023 per la discussione del giudizio.	
	III. Con <u>comparsa di costituzione e risposta</u> , depositata tar-	
	divamente il 2 novembre 2023, si è costituita in giudizio la con-	
	venuta. La difesa della signora Stumpo, premessa la ricostru-	
	zione dei fatti oggetto di causa e la sostanziale riproposizione	
	delle difese già spiegate con le deduzioni difensive in sede di pre-	
	liminare contestazione di responsabilità, ha invocato l'applica-	
	zione del principio euro unitario di proporzionalità. In partico-	
	lare, ha eccepito che le disposizioni comunitarie in materia di	
	attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per	
	le misure di sostegno dello sviluppo rurale (art. 30 del Regola-	
	mento UE n. 65/2011), le Disposizioni procedurali per il tratta-	
	mento delle domande di aiuto e di pagamento (punto 5.1.2. Par-	
	ziale esecuzione dei lavori), la tabella A alla lettera di conces-	
	sione del finanziamento e il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009	
	(Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento	
	(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inademp-	
	pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di	
	sviluppo rurale), non consentirebbero, nel caso di specie, la de-	
	cadenza dal beneficio economico. Ha, inoltre, sottolineato che la	
	comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contri-	
	buto e di decadenza dalla domanda di aiuto non ha contestato	
	alla convenuta la violazione di uno o più impegni essenziali ma	
	7	

	il mancato riscontro alla nota dell'amministrazione di integra-	
	zione documentale e che il provvedimento di revoca ha omesso	
	di considerare che la signora Stumpo aveva integrato la docu-	
	mentazione richiesta e che l'amministrazione aveva sospeso il	
	procedimento di revoca, sulla base della presentazione della do-	
	manda di concessione preferenziale per la derivazione di acque	
	sotterranee tramite pozzi che il comodante del terreno aveva	
	inoltrato alla Regione Calabria. In considerazione di quanto so-	
	pra evidenziato, la convenuta ha, pertanto, contestato la illegit-	
	timità della revoca del finanziamento per violazione dell'art. 30	
	del Regolamento UE n. 65/2011 e del D.M. 22 dicembre 2009,	
	n. 30125, posto che la motivazione del provvedimento conte-	
	stato sarebbe generica senza alcuna specifica precisazione del	
	grave inadempimento imputabile alla stessa. Inoltre, secondo la	
	difesa della convenuta, dal riesame del provvedimento di revoca	
	del finanziamento sarebbe emerso che gli interventi realizzati	
	sarebbero funzionali all'investimento realizzato, con la sola ec-	
	cezione della concessione di derivazione delle acque dal pozzo.	
	Tuttavia, risulterebbe <i>per tabulas</i> che la richiesta di concessione	
	in questione è stata avanzata dal proprietario del terreno il 10	
	aprile 2017, che il 4 giugno 2018 sarebbe stata rilasciata la con-	
	cessione di derivazione delle acque, con la richiesta di regolariz-	
	zazione dei canoni per gli anni 2016, 2017 e 2018, che il paga-	
	mento richiesto è stato trasmesso alla Regione il 16 luglio 2018.	
	Pertanto, secondo la convenuta, non le si può imputare la	
	8	

mancanza della concessione, a titolo di grave inadempimento su cui fondare la risoluzione unilaterale del rapporto, per il ritardo dell'amministrazione nel rilascio del titolo autorizzativo richiesto. La convenuta ha, inoltre, contestato le argomentazioni dell'attore pubblico in ordine alla mancata impugnazione del decreto di revoca innanzi al giudice ordinario, irrilevante ai fini dell'addebito erariale. La signora Stumpo ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, ha, inoltre, chiesto l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, con vittoria di spese e compensi del giudizio. La convenuta ha depositato, in via istruttoria, copiosa documentazione e chiesto che venga disposta CTU, sulla scorta della documentazione in atti, ai fini dell'accertamento della conformità di quanto realizzato rispetto a quanto ammesso a finanziamento, e prova testimoniale articolata in diversi capitoli meglio descritti nella comparsa di costituzione.

IV. Nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2023, la Procura regionale, riportandosi ai contenuti dell'atto di citazione, ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande ivi spiegate. La difesa della convenuta ha insistito per il rigetto delle domande attoree, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione, insistendo nella richiesta istruttoria di CTU e testimoni, onde provare che i riscontrati inadempimenti del programma sarebbero in parte dovuti ad un evento alluvionale franoso (mancanza di piante e di viabilità), in

	parte superate (trattore, mancanza di autorizzazione del pozzo).	
	Quindi la causa è passata in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. Il Collegio ritiene che l’azione erariale sia meritevole di integrale accoglimento, considerato, in via preliminare, che, secondo il fermo orientamento della Corte Suprema di Cassazione, <i>“tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994).”</i> (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228).	
	a) Appare del tutto fondata l’affermazione della Procura regionale in ordine alla sussistenza del danno erariale consistente nella indebita erogazione di contributi rurali a carico del fondo FEARS e in favore della convenuta. Infatti, risulta <i>per tabulas</i> che la signora Stumpo non ha rispettato le regole poste dal bando di gara, e dai successivi atti della procedura concorsuale, per l’ottenimento e il mantenimento dei contributi in questione, perché ha realizzato investimenti fondiari non conformi al progetto approvato dalla Regione Calabria e finanziato da ARCEA, tali da non costituire, neanche, un lotto funzionale ammissibile	
	10	

	a finanziamento secondo la normativa che regola la erogazione dei benefici comunitari in esame.	
	b) Dalla documentazione versata in atti dall'Accusa erariale emerge, infatti, che la convenuta ha percepito indebitamente l'agevolazione erogata, perché ha realizzato interventi sostanzialmente difformi da quelli autorizzati, consistenti nella rendicontazione della spesa relativa ad un pozzo costruito senza la prescritta concessione amministrativa, nell'acquisto di un mezzo agricolo (trattore) diverso da quello ammesso a finanziamento, nella piantumazione di un numero di piante inferiori rispetto a quelle rendicontate (20% in meno), nella mancata realizzazione del 50% delle strade poderali rendicontate e nella rendicontazione di una serie di lavori in economia non corrispondenti alla tipologia eseguibile a mano. Tali difformità risultano dal verbale di <i>verifica in situ</i> , ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE n. 809/2014, del 22 novembre 2017 e dal verbale della verifica straordinaria in sede di riesame del collaudo degli interventi disposta dalla Regione Calabria, su istanza della convenuta, del 21 maggio 2019, versati in atti. In particolare, si legge in quest'ultimo verbale di collaudo, il quale ha confermato l'esito negativo del precedente accertamento, che <i>"Nei fatti, le verifiche di accertamento utili al riesame svolte in sede di controllo amministrativo e in situ, hanno riscontrato la parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata (80% delle piante, 80% circa dell'impianto di irrigazione, 50% circa delle piste"</i>	
	11	

	<i>interne, discrasie sulle tipologie di lavori in economia dichiarati),</i>	
	<i>nonché la disfunzionalità dell'intero progetto in forza della persi-</i>	
	<i>stente mancanza dell'atto autorizzativo di concessione per la de-</i>	
	<i>rivazione delle acque dal pozzo, imprescindibile all'esito positivo</i>	
	<i>del progetto. Si rimanda alla check list riportanti gli elementi re-</i>	
	<i>lativi alla non conformità dell'intervento.”. Mette conto eviden-</i>	
	ziare, inoltre, che la convenuta, che ha sottoscritto tale verbale	
	di verifica, a fronte delle difformità ivi contestate (e confermate	
	rispetto al precedente verbale di <i>verifica in situ</i> del 2017) si è	
	limitata a precisare solo che, con riguardo alla procedura per	
	l'ottenimento della concessione di derivazione delle acque dal	
	pozzo, di cui alla istanza presentata il 10 aprile 2017, era stata	
	integrata la documentazione presso l'amministrazione conce-	
	dente. In forza di tale ultimo accertamento, l'amministrazione	
	ha, pertanto, confermato la revoca del finanziamento accordato	
	alla convenuta. A ciò si aggiunga che le suesposte difformità,	
	che hanno legittimato la revoca del finanziamento in esame,	
	sono state ulteriormente e diffusamente spiegate dall'ammini-	
	strazione regionale con la nota prot. n. 308563 del 6 settembre	
	2019, indirizzate all'Avvocatura Regionale, contenenti le contro-	
	deduzioni alle contestazioni sollevate dalla signora Stumpo con	
	il ricorso al T.A.R. Calabria avverso il provvedimento di revoca.	
	In particolare, l'amministrazione regionale ha precisato che l'ac-	
	quisto di un mezzo agricolo diverso da quello proposto nel pro-	
	getto iniziale costituisce una violazione delle disposizioni	
	12	

	procedurali del bando, perché doveva essere preventivamente	
	comunicato e autorizzato dal competente Dipartimento regio-	
	nale dell'agricoltura; che il minor numero di piante riscontrato,	
	circostanza, peraltro, confermata dalla convenuta con la istanza	
	di riesame del 20 giugno 2018, costituisce, per la quota parte	
	non realizzata, una spesa non veritiera e, quindi, inammissibile;	
	che alcun riscontro è stato dato alla contestazione in ordine alla	
	annotazione presente nel verbale di verifica straordinaria che	
	<i>“taluni lavori in economia non corrispondono alla tipologia esegui-</i>	
	<i>bile a mano.”</i> ; che, pertanto, le lavorazioni dichiarate eseguite a	
	mano in realtà <i>“nella razionale tecnica di conduzione dei terreni</i>	
	<i>e per come detta la buona pratica agricola vengono eseguite a</i>	
	<i>macchina”</i> e, pertanto, <i>“Una giustificazione economica dei lavori</i>	
	<i>in economia come sopra descritta, irragionevole tecnicamente ed</i>	
	<i>anche economicamente, e quindi palesemente artefatta, non può</i>	
	<i>essere considerata una spesa ammissibile.”</i> ; che <i>“l’opera propo-</i>	
	<i>sta a collaudo deve essere stata eseguita “conformemente alla</i>	
	<i>legge”, e pertanto si intende che alla data di presentazione del</i>	
	<i>finale l’azienda sia in possesso di ogni atto autorizzativo previsto</i>	
	<i>dalla legge, o quantomeno abbia già inoltrato tutte le richieste au-</i>	
	<i>torizzative di propria competenza. Nel caso in esame, l’azienda</i>	
	<i>ha presentato la domanda di concessione per la derivazione delle</i>	
	<i>acquee sotterranee il 10 aprile 2017, ovvero nove mesi dopo il 20</i>	
	<i>luglio 2016, data di rilascio sul Sistema agricolo Nazionale della</i>	
	<i>domanda di sal finale 64750037042 (all 7), nonché dopo</i>	
	13	

l'effettuazione del collaudo finale in esito al quale l'opera era stata collaudata negativamente perché non conforme alla legge; pertanto, la richiesta di concessione è stata un atto sanatorio postumo al collaudo.”; che “viene rilevato altresì nel verbale di verifica straordinaria, la realizzazione di solo “il 50% delle piste interne”, a fronte della loro rendicontazione per intero come da computo metrico di finale. La giustificazione del dilavamento dello strato di inerti costituenti la strada, dopo le piogge di una sola stagione invernale, denota senz'altro la pessima qualità del lavoro eseguito.”; che “I motivi di esito negativo del sal finale non stati “semplicemente” confermati in sede di riesame, poiché il collaudo è stato riassegnato a controllo, ad altro collaudatore, che ha rilevato le stesse criticità della prima verifica, perché evidentemente fondate. Né sulla regolarizzazione del pozzo può valere un documento sanatorio presentato ora per allora, in quanto la regolarità delle opere, per come previsto dalle disposizioni procedurali del bando, deve essere presente al momento della rendicontazione delle opere, e non in un indefinito tempo successivo.”.

L'amministrazione ha, quindi, concluso precisando che “il decreto di revoca del beneficio concesso non è un provvedimento adottato “in autotutela”, e quindi non è applicabile il “termine ragionevole” di diciotto mesi previsto dalla citata normativa. Il provvedimento sanzionatorio, che ha portato alla revoca totale del provvedimento, è stato conseguente alla liquidazione del saldo finale e quindi alla chiusura del progetto, perché solo da quel

	<i>momento l'Amministrazione è venuta a conoscenza del progetto</i>	
	<i>effettivamente realizzato dal beneficiario ed è stata, quindi, in</i>	
	<i>grado di validare la conformità delle spese sostenute rispetto al</i>	
	<i>progetto iniziale e rispetto al bando di riferimento.”. Le già indicate</i>	
	circostanze di fatto, suffragate da inequivocabili elementi di	
	prova, rendono evidente che la convenuta ha utilizzato le somme	
	concesse dalla Regione per realizzare interventi diversi da quelli	
	autorizzati, rendicontando spese per opere non realizzate o non	
	veritiere, in violazione delle disposizioni dell'Avviso pubblico, del	
	provvedimento di concessione del contributo e dei relativi obbli-	
	ghi convenzionali contratti con la sottoscrizione di quest'ultimo.	
	c) La condotta della convenuta, come sopra descritta, è stata,	
	pertanto, posta in essere in violazione delle prescrizioni conte-	
	nute nell'Avviso pubblico, e segnatamente nei punti 2.1.2 e	
	2.1.3, in materia di domande di pagamento, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5,	
	3.2.5.3 e 5.1, in materia di tempi di esecuzione, periodo di non	
	alienabilità e vincoli di destinazione, variazioni al progetto, va-	
	riazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto e di ri-	
	duzioni, esclusioni e sanzioni, e nel provvedimento di finanzia-	
	mento, contenuto nella nota prot. n. 0139501 del 5 maggio 2015	
	a firma del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 8 della	
	Regione Calabria, con particolare riguardo alla “ <i>Tempistica di</i>	
	<i>realizzazione dell'insediamento ed obbligo di comunicazione</i>	
	<i>dell'avvenuto insediamento. Tempistica per la presentazione</i>	
	<i>della domanda di pagamento del premio”, “Prescrizione ed</i>	
	15	

	<i>obblighi derivanti dal procedimento istruttorio”, “Disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipazioni,</i>	
	<i>acconti in corso d’opera o saldo finale.”, “Obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità,</i>	
	<i>nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo</i>	
	<i>finale ed indicazione della loro durata.”, “Tempistica di realizzazione e termine entro il quale gli investimenti dovranno essere</i>	
	<i>ultimati.”, posto che la stessa ha realizzato l’intervento agevolato</i>	
	<i>in frontale violazione delle sopra richiamate prescrizioni e,</i>	
	<i>quindi, in sostanziale difformità dal progetto approvato, con la</i>	
	<i>inevitabile conseguenza della decadenza dal beneficio economico,</i>	
	<i>ai sensi del punto 5.1.2 dell’Avviso pubblico e del provvedimento di concessione del finanziamento. A ciò si aggiunga che,</i>	
	<i>alla data di presentazione della domanda di pagamento del</i>	
	<i>saldo finale, la signora Stumpo non aveva realizzato compiutamente</i>	
	<i>gli interventi autorizzati, rendicontandoli, pertanto, in</i>	
	<i>maniera non veritiera. In particolare, come si evince dalla nota</i>	
	<i>prot. n. 418151 del 5 dicembre 2019 del dirigente regionale</i>	
	<i>competente, indirizzata al legale della convenuta, quest’ultima</i>	
	<i>ha rendicontato la realizzazione di un pozzo senza avere ottenuto</i>	
	<i>la relativa concessione amministrativa (neppure presentando</i>	
	<i>nei termini indicati dal provvedimento di finanziamento,</i>	
	<i>e cioè entro la data della richiesta di erogazione del 1° stato di</i>	
	<i>avanzamento dei lavori, la domanda per l’ottenimento dell’imprescindibile titolo autorizzativo); ha acquistato un mezzo</i>	
	16	

	agricolo diverso da quello autorizzato con il progetto approvato,	
	senza ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'ammini-	
	strazione regionale, come previsto dalle prescrizioni dell'avviso	
	pubblico e dal provvedimento di finanziamento sopra richia-	
	mate; ha rendicontato un numero di piante superiori a quelle	
	effettivamente presenti e, quindi, ha dichiarato in maniera non	
	veritiera parte della spesa sostenuta; ha rendicontato lavori in	
	economia come eseguiti "a mano" inammissibili, perché irrealiz-	
	zabili come tali nella comune pratica agricola, ed invece espres-	
	samente previsti dal corrispondente prezziario regionale di rife-	
	rimento come "eseguiti con macchine" e, quindi, anche in que-	
	sto caso, ha rendicontato in maniera non veritiera una spesa	
	sostenuta nell'ambito del finanziamento accordatole; ha falsa-	
	mente rendicontato la estirpazione di piante ed agrumi inesi-	
	stenti sui terreni oggetto di miglioramento fondiario; ha falsa-	
	mente rendicontato la realizzazione per intero della viabilità in-	
	terna a fronte dell'effettiva realizzazione nella misura del 50%.	
	d) Appare del tutto inconducente, pertanto, l'invocazione da	
	parte della difesa del principio di proporzionalità, per come, tra	
	l'altro, codificato nell'art. 30 del Regolamento CE n. 65/2011. E	
	ciò non solo perché, come è stato già affermato, l'intervento ese-	
	guito dalla convenuta, per le difformità accertate in maniera in-	
	confutabile da ben due accertamenti <i>in situ</i> , eseguiti da tecnici	
	diversi, hanno dimostrato che i lavori eseguiti non sono un lotto	
	funzionale e che, pertanto, a norma dell'avviso pubblico e del	
	17	

	provvedimento di finanziamento, è legittima la decadenza	
	dall'intero beneficio economico e la conseguente revoca del fi-	
	nanziamento accordato, ma anche perché la convenuta ha reso	
	false dichiarazioni in ordine alla esecuzione dei lavori (sia con	
	riguardo alla domanda di anticipo che alla domanda di saldo),	
	con ciò legittimando la esclusione dal sostegno FEARS ai sensi	
	dell'art. 30, secondo comma, del Regolamento UE n. 65/2011.	
	e) Appare, inoltre, evidente il nesso di causalità esistente tra la	
	condotta illecita della convenuta e il danno cagionato a ARCEA,	
	derivante dalla mancata instaurazione <i>ab origine</i> del vincolo si-	
	nallagmatico tra concessione della agevolazione e progetto di in-	
	vestimento, finalizzato, secondo le norme comunitarie e interne,	
	alla crescita degli insediamenti agricoli e al sostegno dei giovani	
	agricoltori e non realizzato, con evidente distrazione delle pub-	
	bliche risorse.	
	f) Del pari fondata è l'azione risarcitoria con riguardo alla sus-	
	sistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità. Ad avviso	
	di questo Collegio, infatti, appare sufficientemente provato il	
	dolo della convenuta. A sostegno di tale affermazione militano	
	diversi elementi di fatto sottoposti al vaglio collegiale dalla Pro-	
	cura regionale. Infatti, la convenuta ha posto in essere la con-	
	dotta illecita distrattiva pur essendosi espressamente impe-	
	gnata a realizzare il progetto agevolato nei termini e con le mo-	
	dalità indicate nell'Avviso Pubblico, nella domanda di agevola-	
	zione e nel provvedimento di concessione del finanziamento,	
	18	

	sottoscritto per accettazione ai fini dell'avvio dell'investimento e	
	della erogazione del contributo, ed essendo pienamente consa-	
	pevole delle conseguenze dannose per l'erario sanzionate dalle	
	clausole relative alla revoca e alle sanzioni contenute negli atti	
	del procedimento amministrativo in esame. Gli elementi proba-	
	tori acquisiti dimostrano, pertanto, la volontà della signora	
	Stumpo Maria Francesca di usare i fondi erogati in maniera di-	
	versa da quella consentita dalla normativa sopra richiamata, in	
	frontale violazione dei doveri di lealtà e di cooperazione gravanti	
	sul beneficiario di provvidenze pubbliche e di precisi obblighi	
	contrattuali assunti con la pubblica amministrazione. La con-	
	venuta, con la sottoscrizione del provvedimento di concessione	
	dell'agevolazione, restituita per accettazione all'amministra-	
	zione concedente, era pienamente consapevole degli obblighi cui	
	era tenuta in ragione della concessione della provvidenza pub-	
	blica. In particolare, era pienamente consapevole dei tempi en-	
	tro cui avrebbe dovuto realizzare il progetto ammesso a finan-	
	ziamento (dodici mesi dalla comunicazione del finanziamento),	
	degli obblighi relativi alla puntuale realizzazione degli interventi	
	ammessi, di comunicazione di eventuali variazioni essenziali del	
	progetto e dell'ottenimento della preventiva autorizzazione alle	
	predette variazioni progettuali, di presentazione delle istanze	
	per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e/o	
	concessioni amministrative richieste per la realizzazione degli	
	interventi ammessi entro la data di presentazione della	
	19	

	domanda di pagamento del primo stato di avanzamento dei la-	
	vori. Tali obblighi sono stati del tutto violati dalla convenuta pur	
	nella piena consapevolezza, dimostrata dall'espressa accetta-	
	zione degli stessi, della loro vincolatività ai fini del manteni-	
	mento del beneficio economico accordato. È appena il caso di	
	osservare, inoltre, che la convenuta ha espressamente dichia-	
	rato, nelle domande di liquidazione dell'acconto e del saldo fi-	
	nale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,	
	n. 445, di avere realizzato gli interventi finanziati in conformità	
	alle previsioni dell'Avviso pubblico e dei successivi atti della pro-	
	cedura concorsuale e di avere, pertanto, adempiuto a tutte le	
	prescrizioni normative e amministrative applicabili al procedi-	
	mento in esame (cfr. punti 2.1.1 e 2.1.3 dell'avviso pubblico).	
	Tali dichiarazioni, sulla base della documentazione sopra indi-	
	cata, appaiono non veritiere, e, quindi, funzionali a fuorviare	
	l'amministrazione danneggiata, e rendono ancor più evidente la	
	condotta dolosa della convenuta, tesa a conseguire, comunque,	
	le provvidenze economiche non dovute. Al riguardo, è bene ri-	
	cordare, peraltro, che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in mate-	
	ria di autocertificazione, dispone che <i>“fermo restando quanto</i>	
	<i>previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga</i>	
	<i>la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante</i>	
	<i>decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento</i>	
	<i>emanato sulla base della dichiarazione.”</i> . Per tali ragioni, attesa	
	la natura dolosa della condotta illecita posta in essere dalla	
	20	

	convenuta, non può trovare accoglimento la domanda subordi-	
	nata di applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Né ap-	
	paiono rilevanti le richieste istruttorie formulate dalla difesa	
	della convenuta, posto che la documentazione versata in atti	
	dalle parti è del tutto esaustiva ai fini dell'accertamento giudi-	
	ziale della fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta	
	in giudizio dall'attore pubblico.	
	g) Del pari corretta è la quantificazione del danno patrimoniale	
	arrecato ad ARCEA dalla convenuta, consistente nell'importo	
	erogato a quest'ultima al netto delle somme già recuperate. È,	
	infatti, evidente che la convenuta non aveva diritto alla eroga-	
	zione di alcun sostegno economico posto che ha realizzato un	
	intervento sostanzialmente diverso da quello per il quale era	
	stata ammessa al contributo, rendendo, peraltro, dichiarazioni	
	mendaci al riguardo. Il venir meno delle condizioni di ammissi-	
	bilità dell'agevolazione, attesa la distrazione delle risorse dalle	
	specifiche finalità pubbliche individuate dalla normativa comu-	
	nitaria di riferimento e dagli atti della procedura concorsuale,	
	comporta, infatti, la decadenza dal sostegno erogato, con la con-	
	seguente ripetizione delle somme indebitamente percepite. E',	
	infatti, noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte,	
	quando un programma di investimenti sia stato sostanzial-	
	mente disatteso, l'amministrazione concedente subisce un	
	danno in misura almeno pari all'ammontare dei contributi che	
	si palesano indebitamente erogati (cfr. in termini, Sezione	
	21	

	giurisdizionale Puglia, n. 293/2014; id. in termini, Sezione III	
	centrale di Appello, n. 838/2011) e che il mancato rispetto dei	
	vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio,	
	rende illegittimo il contributo concesso e l'importo relativo costi-	
	tuisce, quindi, danno per l'amministrazione (cfr. Sezione giuri-	
	sdizionale Lazio, n. 1626/2010).	
	II. Pertanto, la convenuta deve essere dichiarata responsabile	
	del danno patrimoniale cagionato alla Agenzia Regione Calabria	
	per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) per l'importo di euro	
	57.426,17, oltre rivalutazione monetaria, calcolata su base an-	
	nua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni	
	sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e in-	
	teressi da corrispondere, sulla somma rivalutata, dal deposito	
	della sentenza fino al soddisfo.	
	III. La convenuta soccombente deve, infine, essere condannata	
	al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liqui-	
	date come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31,	
	quinto comma, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Calabria, definitivamente pronunciando, condanna la conve-	
	nuta signora Stumpo Maria Francesca al pagamento dell'im-	
	porto di euro 57.426,17 in favore della Agenzia Regione Calabria	
	per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre rivalutazione mo-	
	netaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla	
	22	

data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione
della presente sentenza, e interessi legali, calcolati sulla somma
rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese del
giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale
a margine.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'8 no-
vembre 2023.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D’Alia	Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in data 11/04/2024

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente